



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE
Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI



Procedura esecutiva n. 31/2025 R.G.E.I.

Promossa da

ANGERA Securitisation S.r.l.

contro

A

Tecnico Incaricato:

Ing. Agostino Aglieri Rinella

- RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: ATTO PRINCIPALE -

- Data conferimento dell'incarico: 27.03.2025 (giuramento)
- Richieste di proroga in data: nessuna
- Scadenza del termine di deposito: 12.08.2025 (gg. 30 antecedenti l'udienza dell'11.09.2025)

Premessa -

Con provvedimento del 15.03.2025 il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Civile di Termini Imerese, Dott.ssa Giovanna Debernardi, nominava il sottoscritto Ing. Agostino Aglieri Rinella, con studio in Termini Imerese - via Falcone e Borsellino n. 15, consulente tecnico d'ufficio nella Procedura N. 31/2025 R.Es. intrapresa da ANGERA Securitisation S.r.l. (rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Mannino) contro il Sig. **A** (C.F. **A₃**),

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 1 di 42 -

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





nato a **A₁** il **A₂**, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Piro. Contestualmente il Sig. G.Es. disponeva la trasmissione telematica del verbale di accettazione dell'incarico (firmato digitalmente) nel termine di gg.10 dal ricevimento del provvedimento di nomina (di fatto ricevuto dal C.T.U. con P.E.C. del 18.03.2025), per assumere l'incarico, prestare il giuramento di rito e procedere alla valutazione degli immobili pignorati e, all'uopo, rispondere ai seguenti quesiti:

QUESITO n.1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto di acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota di 1/4; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di 1/2 in luogo dell'intera proprietà; quota di 1/4 in luogo della maggior quota di 1/2; ecc.), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione per iscritto al G.E. per le determinazioni sul

prosieguo.





In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n.2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"differmità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la differmità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione per iscritto al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione per iscritto al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T.





già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere *meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere *sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente per iscritto il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **"differenze sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**differenze della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinvia alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle differenze riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **Comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, **reperibili anche sul web, con le mappe catastali**.





L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto del pignoramento siano interessati (in tutto o in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** - sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi - **di uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lia, sub.) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.





QUESITO n.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie indicate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve verificare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via





pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;





- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: Comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:





- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità **da detrarre dal valore di stima**.

QUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione - per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti - del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. ___, piano ____ int. ____ ; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di** _____ al **foglio** ___, **p.la** __ (ex p.la _____ o già scheda _____), **sub** _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ___, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo criteri della pubblicità





commerciale, atteso che il prospetto è destinato a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare specie ai fini della regolarità urbanistica - la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà





anche i **fractionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.la di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.la interessata).



Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore eseguito ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);





- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente Ufficio Tecnico Comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l' Ufficio Tecnico Comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda - sulla base dell'accertamento sopra compiuto - per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle





stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda - sulla base dell'accertamento sopra compiuto - per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tecnico Comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:





anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata;
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali obblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre - ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare - se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se - in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive - l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);





iii. art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura.

Si precisa che la verifica delle ragioni del credito rileva ai soli fini dell'accertamento dell'applicabilità dell'art. **40** c. 6 della L. 47/1985 che opera con riguardo alle procedure che abbiano ad oggetto crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della L. 47/1985, atteso che per espressa previsione dell'art. 137 del D.P.R. 380/2001 la L. 47/1985 non è stata abrogata;

- concludere infine - attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate - se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare - previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti - **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta,





L'esperto stimatore deporrà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.



QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al Giudice dell'Esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:





in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).



QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.**

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare - in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa - la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare - in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati - la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;





- e) verificare - per gli immobili per i quali sia esistente un condominio - l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà - con l'ausilio del custode giudiziario - la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;





- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n.9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n.10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile - per il tramite di opportune indagini catastali - il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà - acquisendo la relativa documentazione - se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo).





senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato oppure a favore di ente locale.

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sosponderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.



QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.



QUESITO n.12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile utilizzando i metodi del confronto di mercato, di capitalizzazione del reddito e del costo, giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili





riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della








procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che - alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 - siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive che detrarrà dal valore suolo.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 15% ed il 25% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;





- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n.13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di PROGETTO DI DIVISIONE.

QUESITO n.14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.



In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà - laddove possibile - ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio.**

Per quanto sopra il giorno 27.03.2025 il sottoscritto provvedeva alla trasmissione telematica del verbale di accettazione dell'incarico/giuramento ex art. 569 c.1 c.p.c. . Per l'espletamento del detto incarico, e quindi per il deposito telematico del fascicolo di consulenza (tramite la piattaforma web Procedure.it della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.), il G.Es. assegnava al C.T.U. termine fino al 12.08.2025 (gg. 30 antecedenti l'udienza dell' 11.09.2025).

Svolgimento delle operazioni di consulenza -

Al fine di dare esito al mandato conferitogli il C.T.U., previo avviso dato al debitore tramite lettera raccomandata AR1 nr. 054419978566 inviata in data 10.04.2025 e tramite pec inviata al legale del creditore procedente in data 04.04.2025, dava inizio alle operazioni peritali presso il bene oggetto del pignoramento sito in Altavilla Milicia PA, Contrada Chiesazza, il giorno 17.04.2025 alle ore 9,30. In quella circostanza, cui era presente - oltre al sottoscritto - soltanto l'Avv. Rosanna Nogara, Custode Giudiziario dei beni pignorati nominato dal Sig. G.Es., il C.T.U. - non potendo accedere autonomamente all'immobile - poteva eseguire soltanto una ricognizione dei luoghi nonché rilievi fotografici all'esterno dell'u.i. pignorata. Riservandosi di valutare gli elementi raccolti in altra sede, alle ore 10,15, il sottoscritto rinviava le operazioni peritali - per il proseguo - ad altra data da destinarsi provvedendo

G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 24 di 42 -





contestualmente alla redazione, alla rilettura ed alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo con l'intervenuta (cfr. Allegato A.1 pag. I).

Successivamente, previo avviso dato alle parti a mezzo comunicazioni (PEC al legale del creditore precedente; mail al debitore) inviate loro dal Custode Giudiziario in data 14.05.2025, il sottoscritto proseguiva le operazioni di sopralluogo - sempre presso l'immobile pignorato sito in Altavilla Milicia PA, Contrada Chiesazza, il giorno 22.05.2025 alle ore 10,45. In quella circostanza erano presenti - oltre al sottoscritto - l'Avv. Rosanna Nogara, Custode Giudiziario dei beni pignorati nominato dal Sig. G.Es., il Sig. **A**, debitore, e la Sig.ra **E**, sorella del debitore.

Nel corso del secondo sopralluogo il C.T.U. poteva finalmente eseguire una ricognizione dei luoghi nonché rilievi metrici e fotografici della suddetta unità immobiliare prendendo del tutto appunti in fogli separati.

Riservandosi di valutare gli elementi acquisiti in altra sede, alle ore 11,15, lo scrivente dichiarava definitivamente concluse le operazioni peritali. Provvedeva infine alla redazione, alla rilettura ed alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo con gli intervenuti (cfr. Allegato A.1 pag. II).

Durante lo svolgimento delle operazioni di consulenza il sottoscritto C.T.U. ha acquisito l'ulteriore documentazione necessaria al compimento del proprio mandato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (Territorio) di Palermo, presso l'ufficio anagrafe/stato civile di Palermo nonché presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Altavilla Milicia dove, specificatamente, prendeva visione ed acquisiva anche copia semplice della seguente documentazione:

- concessione edilizia in sanatoria n. 24 del 19.04.2001 con la relativa documentazione allegata inerente l'immobile pignorato.





RISPOSTE A CIASCUN QUESITO



1° QUESITO - Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento

Oggetto del pignoramento immobiliare relativo alla procedura in epigrafe è la **piena proprietà del seguente bene**:

"omissis....appartamento in Altavilla Milicia, contrada Portella Daino n.1, con ingresso a destra guardando il prospetto, composto di sei vani ed accessori al piano terra e sovrastante terrazzo, con annessa corte di pertinenza di circa metri quadrati duecentosettanta (270 mq), confinante con proprietà degli stessi, proprietà di Abbate Loreta e altra unità immobiliare di Morana Pietro e Caruso Cecilia; identificato al N.C.E.U. del Comune di Altavilla Milicia (Pa) al Fg. 6 p.lle graffate - 18 sub 2 - 18 sub 4, contrada Chiesazza, piano T-1, cat. A/2, cl. 5, vani 7,5, rendita catastale € 639,12.....omissis".

In ordine alla **verifica della corrispondenza tra i diritti reali pignorati e quelli di titolarità in capo al soggetto esecutato** la stessa ha dato **esito positivo**.

Infatti nell'atto di pignoramento viene sottoposto ad esecuzione forzata il bene sopra descritto nei confronti del Sig. **A**, nato a **A₁** il **A₂** (C.F. **A₃**), bene che - in seguito agli accertamenti svolti dal C.T.U. e come peraltro accertato e certificato in seno alla relazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.567 c.2 c.p.c. così come sostituito dall'art. 1 della Legge 03.08.1998 n. 302, dal Notaio Niccolò Tiecco di Perugia in data 28.02.2025 - appartiene al Sig. **A**, nato a **A₁** il **A₂** (C.F. **A₃**) per la piena proprietà;

In ordine alla **verifica della identificazione dei beni pignorati**, si rappresenta che, la stessa ha dato **esito positivo**. I dati catastali riportati nell'atto di pignoramento (vedi sopra) individuano univocamente il bene pignorato che è censito in Catasto Fabbricati nel Comune di Altavilla Milicia con gli identificativi di cui alla tabella seguente:

cfr. tabella pagina successiva





FOGLIO	P.LLA /SUBB.	UBICAZIONE/ CONSISTENZA/ SUPERF. CATASTALE	CATEGORIA/ CLASSE	RENDITA
6	18 / 2-4	Contrada Chiesazza piano: T-1 / 7,5 vani / Totale: 126 m ² Totale escluse aree scoperte: 100 m ²	A/2 cl. 5	Euro 639,12

In ordine alla **esatta individuazione dell'u.i. pignorata**, la sovrapposizione

tra la foto satellitare (fonte Google Earth) e l'estratto di mappa catastale ha dato - a meno delle lievi variazioni dovute alle differenti modalità di acquisizione delle immagini e/o rappresentazione - sostanzialmente **esito positivo** come desumibile da quanto di seguito riportato:



**Ai fini della vendita, l'unità immobiliare oggetto della presente costituisce
un LOTTO UNICO.**



G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 27 di 42 -

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





**2° QUESITO - Elencazione ed individuazione dei beni componenti ciascun lotto
e descrizione materiale di ciascun lotto**

LOTTO UNICO:- Oggetto della presente relazione è, come detto, la piena proprietà di una unità immobiliare per civile abitazione occupante i piani terra (rialzato) e primo (lastrico solare) della porzione Sud-Ovest di una villetta bifamiliare, ubicata in zona sub-urbana a circa 1,00 Km a Sud-Est dal centro abitato di Altavilla Milicia, in zona Chiesazza/Contrada Portella Daino, Via Portella Daino 1 sn, oltre la relativa corte esterna di pertinenza esclusiva. L'immobile de quo, avente due elevazioni fuori terra con struttura di tipo intelaiato in c.c.a. e copertura piana praticabile (lastrico solare), è censito in Catasto Fabbricati nel Comune di Altavilla Milicia al foglio 6 particella 18 subalterni 2-4 (cfr. viste satellitari in Allegati A.2.1 e A.2.2 pagg. III-IV ed estratto di mappa catastale in Allegato A.3 pag. V).

Vi si accede, partendo dal Km. 237,200 della S.S. 113 percorsa in direzione Messina, svoltando a destra (lato monte) ed immettendosi nella Strada Portella Daino che, una volta percorsa per circa 900 metri, si interseca con la via Portella Daino 1, strada interpoderale che dopo circa 150 metri costeggia lato Sud-Ovest i beni oggetto del pignoramento. L'ingresso all'immobile avviene dalla citata strada pubblica (Via Portella Daino 1) tramite un cancello pedonale in ferro che immette direttamente alla corte esclusiva (sub.2 - interamente recintata) circostante l'u.i. pignorata. Il fabbricato in oggetto (sub.4) - i cui livelli sono tra loro collegati tramite una scala metallica esterna "a chiocciola" posizionata sul prospetto lato Sud-Est - è costituito a piano rialzato da soggiorno con angolo cucina, n.3 camere da letto, un servizio igienico con doccia, un doppio servizio comprendente soltanto il vaso igienico, un locale di sgombero/ripostiglio ed un locale lavanderia; e da un terrazzo/lastrico solare a primo piano; il tutto per una superficie commerciale complessiva - valutata in ragione della Norma UNI EN 10750:2005 e ss.mm.ii. - pari a mq. 129,00 circa, superficie alla quale va aggiunta quella della corte esterna di pertinenza



G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA


- Pagina 28 di 42 -

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





esclusiva (che costeggia il fabbricato sui lati Nord-Ovest, Sud-Ovest e Sud-Est), in parte pavimentata ed in parte piantumata, estesa mq. 300,00 circa.



Circa i confini: l'unità immobiliare *de qua* confina:

A NORD/EST: con la rimanente porzione del medesimo fabbricato di proprietà Zaffuto Valentina;

A NORD/OVEST: con proprietà Bottallo/Ribaudo;

A SUD/OVEST: con la Via Portella Daino 1;

A SUD/EST: con area libera prospiciente la Via Portella Daino 1.





G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 30 di 42 -

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009









G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 33 di 42 -

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Circa le rifiniture: tutti i pavimenti sono realizzati con piastrelle di ceramica della tipologia corrente all'epoca di realizzazione del bene (inizio anni '80), così come sono rivestite le pareti dell'angolo cottura della cucina e dei servizi igienici; le pareti dei vani sono rifinite con intonaco di tipo civile (c.d. tonachino lisciato) e tinteggiate a duco; gli infissi esterni sono realizzati in ferro di colore rosso con vetrate (vetri lucidi semplici) ed avvolgibili in plastica esterni di colore chiaro; le porte interne sono realizzate in legno tamburato. Tutti gli impianti sono realizzati sottotraccia e sono collegati alle principali reti pubbliche; più in dettaglio l'impianto di smaltimento reflui conferisce i liquami provenienti dall'immobile in apposita vasca tipo Imhoff allocata nel lotto di pertinenza esclusiva sul lato Nord-Ovest della costruzione. L'immobile in epigrafe - bisognevole di lavori di manutenzione straordinaria principalmente per l'eliminazione della manifestazione di umidità di risalita specialmente nella fascia inferiore delle pareti dei vani letto e del soggiorno - è sprovvisto di impianto di riscaldamento, ma dispone di climatizzatori di tipo monosplit nel vano soggiorno e in un vano letto.

Relativamente al fabbricato oggetto della presente, in atto **non dotato di attestato di prestazione energetica**, si riportano in allegato anche la visura catastale storica (cfr. Allegato A.4 pag. VI), le planimetrie catastali in scala 1:200 (cfr. Allegato A.5 pag. XIII), la planimetria rilevata in scala 1:100 (cfr. Allegato A.8 pag. XVI), nonché n.18 fotografie a colori (cfr. documentazione fotografica in Allegato A.10 pag. XVIII).

3° QUESITO - Identificazione catastale del bene pignorato

LOTTO UNICO:- La piena proprietà di una unità immobiliare per civile abitazione occupante i piani terra (rialzato) e primo (lastrico solare) della porzione Sud-Ovest di una villetta bifamiliare, ubicata in zona sub-urbana a circa 1,00 Km a Sud-Est dal centro abitato di Altavilla Milicia, in zona Chiesazza/Contrada Portella Daino, Via Portella Daino 1 sn, oltre la relativa corte esterna di



pertinenza esclusiva; è identificata - come detto - in Catasto Fabbricati con i dati riportati nella tabella seguente:

FOGLIO	P.LLA /SUB.	UBICAZIONE/ CONSISTENZA/ SUPERF. CATASTALE	CATEGORIA/ CLASSE	RENDITA
6	18 / 2-4	Contrada Chiesazza piano: T-1 / 7,5 vani / Totale: 126 m ² Totale escluse aree scoperte: 100 m ²	A/2 cl. 5	Euro 639,12

I dati di cui sopra - come precedentemente affermato - **corrispondono formalmente ed identificano univocamente il bene pignorato.**

In ordine alla **storia catastale** del bene si rimanda alla visura storica allegata (cfr. visura catastale storica in Allegato A.4 pag. VI).

La verifica della **rispondenza tra la situazione reale dei luoghi** (cfr. planimetrie catastali in Allegato A.5 pag. XIII, planimetria dell'immobile in Allegato A.8 pag. XVI, sovrapposizione planimetrie in Allegato A.9 pag. XVII) e **la situazione riportata nella planimetria catastale ha dato esito positivo: le planimetrie sono pressoché coincidenti.**

4° QUESITO - Predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto

LOTTO UNICO:- Piena proprietà di una unità immobiliare per civile abitazione occupante i piani terra (rialzato) e primo (lastrico solare) della porzione Sud-Ovest di una villetta bifamiliare, ubicata in zona sub-urbana a circa 1,00 Km a Sud-Est dal centro abitato di Altavilla Milicia, in zona Chiesazza/Contrada Portella Daino, Via Portella Daino 1 sn, oltre la relativa corte esterna di pertinenza esclusiva; composta da: soggiorno con angolo cucina, n.3 camere da letto, un servizio igienico con doccia, un doppio servizio comprendente soltanto il vaso igienico, un locale di sgombero/ripostiglio ed un locale lavanderia a piano rialzato; e da un terrazzo/lastrico solare a primo piano collegato al livello inferiore tramite una scala metallica esterna "a chiocciola"



posizionata sul prospetto lato Sud-Est; il tutto per una superficie commerciale complessiva pari a mq. 129,00 circa, superficie alla quale va aggiunta quella della corte esterna di pertinenza esclusiva (che costeggia il fabbricato sui lati Nord-Ovest, Sud-Ovest e Sud-Est), in parte pavimentata ed in parte piantumata, estesa mq. 300,00 circa; confinante con la rimanente porzione del medesimo fabbricato di proprietà Zaffuto Valentina a Nord/Est, con proprietà Bottallo/Ribaudo a Nord/Ovest, con la Via Portella Daino 1 a Sud/Ovest e con con area libera prospiciente la Via Portella Daino 1 a Sud/Est; **censita al Catasto Fabbricati del Comune di Altavilla Milicia al foglio 6, p.la 18 subb. 2-4;** il descritto stato dei luoghi corrisponde a quanto riportato nella planimetria catastale. Il fabbricato de quo è regolare dal punto di vista edilizio - urbanistico in quanto per lo stesso è stata rilasciata, da parte del Responsabile del relativo Servizio dell'U.T.C. del Comune di Altavilla Milicia, la Concessione Edilizia in Sanatoria nr. 24 del 19.04.2001; l'attuale configurazione dell'immobile presenta la medesima distribuzione degli spazi interni rispetto alle planimetrie indicate al citato titolo edilizio.

PREZZO BASE € 131.000,00 (Euro centotrentunmila/00).

5° QUESITO - Ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato

L'u.i. pignorata, come detto in precedenza, appartiene per la piena proprietà al debitore **A**, nato a **A₁** il **A₂** (C.F. **A₃**), per averla lo stesso acquisita per la quota di 1/4 per accettazione di eredità puro e semplice da potere del Sig. **C** (genitore del debitore), nato a **C₁** il **C₂** e deceduto in data 13.09.2012 che la possedeva giusti titoli antecedenti al ventennio; e per la rimanente quota di 3/4 per accettazione di eredità puro e semplice da potere della Sig.ra **D** (genitore del debitore), nata a **D₁** il **D₂** e deceduta in data 15.06.2015; alla Sig.ra **D** la quota di proprietà di 3/4 dell'immobile era pervenuta in ragione della successione del marito **C** apertasi in data 13.09.2012, presentata in data





21.12.2015 e Registrata presso l'Agenzia delle Entrate al Vol. 9990 n. 4356, e delle successive rinunce all'eredità manifestate in data 15.04.2021 davanti al Tribunale Ordinario di Palermo, Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, dagli altri eredi.




6° QUESITO - Verifica della regolarità edilizio-urbanistica del bene pignorato

La verifica della regolarità edilizio-urbanistica del fabbricato per civile abitazione oggetto della presente ha dato esito positivo, infatti benché la costruzione comprendente l'u.i. pignorata sia stata realizzata senza preventivo rilascio di alcun titolo autorizzativo nell'ottobre del 1982, per essa il Responsabile del relativo Servizio dell'U.T.C. del Comune di Altavilla Milicia - ha successivamente rilasciato la Concessione Edilizia in Sanatoria (ex L.R. 37/1985 - art. 39 Legge 724/1994 - L.R. 34/1996) nr. 24 del 19.04.2001; l'attuale configurazione dell'immobile presenta la medesima distribuzione degli spazi interni rispetto alle planimetrie indicate al citato titolo edilizio (cfr. elaborati grafici allegati alla Conc. Ed. in sanatoria n. 24 del 19.04.2001 in Allegato A.13 pag. LXIV) .



7° QUESITO - Verifica dello stato di possesso attuale dell'immobile

L'unità immobiliare oggetto della presente è in atto detenuta - *sine titulo* - dalla sorella del debitore Sig.ra E, nata a nata a E₁ il E₂, che la usufruisce ad uso proprio.



8° QUESITO - Specificazione di vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene



Oltre ai pesi gravanti sull'immobile riportati nella citata Relazione Notarile redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art.567 c.2 c.p.c. così come sostituito





dall'art. 1 della Legge 03.08.1998 n. 302, dal Notaio Niccolò Tiecco di Perugia in data 28.02.2025 si segnalano le seguenti ulteriori formalità pregiudizievoli gravanti sul bene oggetto della presente (cfr. visure ipotecarie in Allegato A.14 pag. LXXIII):

- ISCRIZIONE CONTRO del 14/03/2025 - Registro Particolare 1548 Registro Generale 12381 - Pubblico ufficiale AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Repertorio 320/29625 del 11/03/2025;
- ISCRIZIONE CONTRO del 04/06/2025 - Registro Particolare 3617 Registro Generale 27466 - Pubblico ufficiale LA SETA MARIA ADELAIDE Repertorio 4959 del 07/06/2005 IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

9° QUESITO - Verifica del "se" il bene pignorato ricada su suolo demaniale

Il bene oggetto della presente non ricade su suolo demaniale.

10° QUESITO - Verifica dell'esistenza di pesi ed oneri di altro tipo

Sul bene oggetto della presente non risultano gravare pesi ed oneri di natura diversa quali censo, livello o uso civico.

11° QUESITO - Informazioni circa le spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso

Si indica un ammontare mensile delle spese di acqua-luce dell'immobile pari ad € 80,00 (Euro ottanta/00) circa.





12° QUESITO - Valutazione dei beni pignorati

Il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare oggetto della presente è stato determinato mediante l'adozione dei criteri di stima stabiliti dalla letteratura di estimo per i fabbricati ed in particolare in base ai seguenti metodi di stima:

- *sintetico comparativo in base al valore di mercato*: basato sulla comparazione con immobili aventi caratteristiche similari a quello in oggetto e dei quali sono noti i prezzi di mercato;
- *analitico per capitalizzazione del reddito*: mediante capitalizzazione del reddito o del canone di affitto con le opportune aggiunte e detrazioni.

Nel caso in esame si è ritenuto di procedere mediante il primo metodo esposto: acquisite all'uopo tutte le informazioni necessarie alla formulazione del proprio giudizio presso operatori del mercato immobiliare della zona, il sottoscritto C.T.U. ha potuto disporre di un quadro preciso dei prezzi correnti di mercato per immobili "simili" a quello in oggetto. Si precisa che, nella formulazione del giudizio di stima, si sono tenuti in conto la vetustà dell'immobile, il suo grado di finitura, il suo stato di manutenzione e conservazione, le condizioni generali della zona in cui esso si trova, la sua destinazione d'uso, la disponibilità di immobili "similari" in zona nonché il grado di richiesta da parte del mercato di immobili di questo genere. In sintesi sono stati considerati tutti gli elementi che possano creare uno scostamento, in più o in meno, del valore dell' immobile oggetto della stima rispetto ad immobili simili che rivestano carattere di ordinarietà.

Va detto ancora che i valori unitari ricavati sono stati ulteriormente confrontati con quelli forniti dalla banca dati dell' osservatorio dei valori immobiliari (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio il quale sulla scorta di numerose indagini di mercato e della collaborazione con gli operatori del settore quali F.I.A.I.P. e F.I.M.A.A. determina semestralmente il range dei valori di mercato



riferiti ad immobili delle diverse tipologie abitative che rivestono carattere di ordinarietà (valori medi di mercato).

In particolare, i valori immobiliari (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio relativamente ad una zona Periferica/Zona di Villette Sparse (D2) nel Comune di Altavilla Milicia, riferiti al primo semestre del 2024, per ville e/o villini in stato conservativo normale, fornisce valori unitari (a mq.) compresi tra i 1.050,00 ed i 1.550,00 Euro.

Il risultato delle indagini esperite dal C.T.U. e, quindi, il più probabile valore di mercato dell'u.i. per civile abitazione oggetto della presente è riportato di seguito:

LOTTO UNICO		Piena proprietà di una unità immobiliare per civile abitazione occupante i piani terra (rialzato) e primo (lastrico solare) della porzione Sud-Ovest di una villetta bifamiliare, ubicata in zona sub-urbana a circa 1,00 Km a Sud-Est dal centro abitato di Altavilla Milicia, in zona Chiesazza/Contrada Portella Daino, Via Portella Daino 1 sn, oltre la relativa corte esterna di pertinenza esclusiva; composta da: soggiorno con angolo cucina, n.3 camere da letto, un servizio igienico con doccia, un doppio servizio comprendente soltanto il vaso igienico, un locale di sgombero/ripostiglio ed un locale lavanderia a piano rialzato; e da un terrazzo/lastrico solare a primo piano; il tutto per una superficie commerciale complessiva pari a mq. 129,00 circa, superficie alla quale va aggiunta quella della corte esterna di pertinenza esclusiva (che costeggia il fabbricato sui lati Nord-Ovest, Sud-Ovest e Sud-Est), in parte pavimentata ed in parte piantumata, estesa mq. 300,00 circa; confinante con la rimanente porzione del medesimo fabbricato di proprietà Zaffuto Valentina a Nord/Est, con proprietà Bottallo/Ribaudo a Nord/Ovest, con la Via Portella Daino 1 a Sud/Ovest e con con area libera prospiciente la Via Portella Daino 1 a Sud/Est; censita al Catasto Fabbricati del Comune di Altavilla Milicia al foglio 6, p.la 18 subb. 2-4		
Dati catastali	Quota di proprietà	Categoria, Classe, Superficie, Ubicazione	Euro/mq	Stima
Fg. 6 p.la 18 subb. 2-4	1/1	mq. 129 - Altavilla Milicia, Via Portella Daino 1 sn - piani: T-1	850,00	110.000,00*
		mq. 300 - Altavilla Milicia, Via Portella Daino 1 sn - corte escl.	70,00	21.000,00
		VALORE STIMATO LOTTO UNICO	Euro	131.000,00*

* valore in cifra tonda



G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 40 di 42 -

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





13° QUESITO - Valutazione della quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota

I beni oggetto della presente sono pignorati per la piena proprietà.



14° QUESITO - Acquisizione delle certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio; precisazione del regime patrimoniale in caso di matrimonio

Dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio - acquisito presso gli uffici demografici del Comune di Palermo PA - si evince che il debitore **A**, nato a **A₁** il **A₂**, è coniugato con la Sig.ra **B**, nata a **B₁** il **B₂**, con la quale contrasse matrimonio in Palermo PA in data 23.09.1995 e scelse il regime patrimoniale di separazione legale dei beni; successivamente, con atto del 14.12.2010 rogato dal Notaio Maria Adelaide la Seta di Palermo, annotato il 10.01.2011, i suddetti coniugi hanno stipulato la seguente convenzione matrimoniale: "costituzione di fondo patrimoniale".

Infine, sulla scorta delle certificazioni acquisite presso l'ufficio anagrafe di Palermo PA, si precisa che la residenza del suddetto debitore - non coincidente con quella della notifica riportata nell'atto di pignoramento immobiliare - è attualmente la seguente: **A₄ - A₅**.

Certo di avere adempiuto all'incarico conferitogli, il sottoscritto C.T.U. rassegna la presente ringraziando il Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari per la fiducia accordatagli e rimanendo a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento.

Termini Imerese, 11 agosto 2025

Il C.T.U.

Ing. Agostino Aglieri Rinella



G.Es.: Dott.ssa Giovanna DEBERNARDI

C.T.U.: Ing. Agostino AGLIERI RINELLA

- Pagina 41 di 42 -





Elenco Allegati:



- A.1** - verbali di sopralluogo (pag. I) ;
- A.2.1** - vista satellitare generale (fonte Google Earth) (pag. III) ;
- A.2.2** - vista satellitare particolare (fonte Google Earth) (pag. IV) ;
- A.3** - estratto di mappa catastale - scala 1:2000 (pag. V) ;
- A.4** - visura catastale storica (pag. VI) ;
- A.5** - planimetrie catastali - scala 1:200 (pag. XIII) ;
- A.6** - elaborato planimetrico catastale fg.6 p.lla 18 (pag. XIV) ;
- A.7** - sovrapposizione estratto di mappa catastale - vista satellitare (pag. XV) ;
- A.8** - planimetria rilevata dell'u.i. pignorata - scala 1:100 (pag. XVI) ;
- A.9** - sovrapposizione planimetrie catastali - planimetrie rilevate (pag. XVII) ;
- A.10** - documentazione fotografica composta da n.18 foto a colori (pag. XVIII) ;
- A.11** - titoli di proprietà del debitore (pag. XXXVI) ;
- A.12** - Concessione Edilizia in sanatoria n. 24 del 19.04.2001 (pag. LX) ;
- A.13** - Elaborati grafici allegati alla Conc. Ed. in sanatoria n. 24 del 19.04.2001 (pag. LXIV) ;
- A.14** - visure ipotecarie riferite al debitore (solo meccanizzato) (pag. LXXXIII) ;
- A.15** - legenda abbreviazioni (pag. LXXXI) ;
- A.16** - parcella con nota spese (pag. LXXXIII) - IN FASCICOLO SEPARATO.

